

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2983

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro della salute

(SIRCHIA)

di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

e col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2004

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144,
recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque
di balneazione

INDICE

Relazione	Pag.	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	5
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, attribuiva alle regioni la facoltà di adottare, per non oltre un triennio, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, limiti più permissivi per il parametro ossigeno disciolto rispetto a quelli indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, a condizione che il superamento dei valori limite fissati per il predetto parametro dipendesse esclusivamente dal fenomeno dell'eutrofizzazione e subordinatamente all'adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.

Stante il persistere del fenomeno eutrofico, è risultato necessario mantenere operante la validità della disciplina prevista dal citato decreto-legge n. 109 del 1993 con successivi provvedimenti legislativi e da ultimo con il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2002, n. 140, che ha differito il termine al 31 dicembre 2003. Considerato che alcuni tratti di costa del Tirreno e dell'Adriatico e numerosi laghi sono tuttora interessati dal fenomeno della eutrofizzazione e che, come noto, il 1° aprile ha avuto inizio il periodo di campionamento relativo alla stagione balneare 2004, al fine di evitare che lunghi tratti costieri, pur in assenza di un concreto rischio di natura igienico-sanitaria, siano dichiarati non balneabili con ovvie conseguenze negative sull'economia turistica, il Governo ritiene opportuno che il predetto termine del 31 dicembre 2003 sia ulteriormente differito. Si fa comunque presente che la nuova proposta di direttiva sulle acque di balneazione, in esame presso il Consiglio Ambiente dell'Unione europea, non prevede l'ossigeno come parametro utile ai fini della balneabi-

lità, in quanto non considerato significativo ai fini sanitari.

L'articolo 1, comma 1, dell'accluso decreto-legge consente la facoltà di derogare fino al 31 dicembre 2006, sempre con le necessarie cautele igienico-sanitarie, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni. Con i commi 2 e 3 viene stabilito che il differimento dei termini (di cui al citato decreto-legge n. 109 del 1993, riguardante il parametro «ossigeno disciolto» nell'acqua) sia funzionale anche all'adeguamento dei piani d'ambito alle prescrizioni comunitarie in materia, a fronte delle quali il nostro Paese è inadempiente e rischia il perseguimento di una procedura d'infrazione; risulta quindi necessario che le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e di depurazione siano al più presto definite nei piani d'ambito, curati dagli ATO (Ambiti territoriali ottimali), per il raggiungimento degli obiettivi di qualità nei corpi idrici di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Inoltre i piani devono essere adeguati alle prescrizioni della normativa in vigore ed essere parte integrante del piano di tutela di cui all'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999; quanto rappresentato riveste particolare urgenza, al fine di consentire alle regioni l'inserimento delle suddette misure nei piani di tutela, che dovranno essere approvati e trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il 31 dicembre 2004.

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il decreto-legge in esame non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

a) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente con l'ordinamento comunitario

Il decreto-legge non apporta variazioni di ordine sostanziale alla legislazione vigente e non presenta alcun problema di compatibilità con l'ordinamento interno, nè con l'ordinamento comunitario.

b) Analisi delle compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni

Il provvedimento non incide sulla potestà legislativa delle regioni.

c) Elementi di drafting e linguaggio normativo

Non si rilevano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste.

ALLEGATO ALLA ANALISI TECNICO-NORMATIVA

a) Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso

Non risultano giudizi di costituzionalità in corso sugli argomenti trattati dal provvedimento.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento

Non risultano all'esame del Parlamento disegni di legge su analoga materia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'intervento, destinatari diretti e indiretti

Il decreto-legge riguarda circa 209,9 chilometri di costa che è risultata idonea per il 2004 per effetto delle deroghe adottate a seguito del monitoraggio effettuato nella stagione balneare 2003; di questi, 79,1 interessano la regione Sardegna, per la quale esiste uno specifico provvedimento a tempo indeterminato.

I rimanenti chilometri di costa sono distribuiti, rispettivamente, nelle seguenti regioni:

Emilia-Romagna 50,5 chilometri;
Marche 38,4 chilometri;
Veneto 9,9 chilometri;
Lazio 31,8 chilometri.

Per quanto riguarda le acque lacustri, anch'esse interessate al fenomeno dell'eutrofizzazione, le regioni interessate sono:

- Provincia autonoma di Trento (Idro, Terlago, Serrania, Caldonazzo);
- Lombardia (Ghirla, Lugano, Varese, Comabbio, Moneta, Soprino, Iseo, Garda, Idro e Como);
- Piemonte (Sirio, Viverone, Grande di Avigliana);
- Umbria (Trasimeno);
- Veneto (Garda);
- Lazio (Albano, Bracciano, Bolsena, San Puoto).

I destinatari diretti sono i bagnanti e tutti gli operatori turistici (alberghi, ristoranti, stabilimenti di balneazione); quelli indiretti sono costituiti dagli operatori dell'indotto, nonché dagli organi di vigilanza delle regioni che, nelle zone destinarie del provvedimento di deroga, sono obbligate ad effettuare un monitoraggio algale di I, II o III livello.

b) Obiettivi e risultati attesi

Obiettivo del decreto è quello di riuscire ad utilizzare a scopo balneare tratti di costa marine e lacustri, le cui acque, pur non presentando rischi per la salute, sarebbero comunque vietate alla balneazione in relazione ai parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

c) Impatto diretto e indiretto sulla organizzazione e sulla attività delle pubbliche amministrazioni

Non si rileva alcun impatto diretto o indiretto sulla organizzazione delle pubbliche amministrazioni nazionali.

d) Impatto sui destinatari diretti

Si richiamano al riguardo le considerazioni già svolte nella precedente lettera *a*).

e) Impatto sui destinatari indiretti, stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati

Maggiore utilizzo di strutture turistiche, quali alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, eccetera; nel medio periodo il mantenimento, quanto meno, degli attuali livelli di reddito, di occupazione e di crescita economica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2004.

Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, tra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ulteriormente prorogare la facoltà prevista dal citato decreto-legge n. 109 del 1993, tenuto conto del perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Differimento termini ossigeno disciolto)

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2006.

2. La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia.

3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le medesime misure devono essere contenute nei piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il 31 dicembre 2004 al medesimo Ministero.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI - SIRCHIA - MATTEOLI -
LUNARDI - LA LOGGIA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

